

Codice Procedura Civile art. 409

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE I
Disposizioni generali

Controversie individuali di lavoro (1).

[I]. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

- 1) rapporti di lavoro subordinato privato [2094 ss. c.c.], anche se non inerenti all'esercizio di una impresa [2239 ss. c.c.];
- 2) rapporti di mezzadria [2141 c.c.], di colonia parziaria [2164¹ c.c.], di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto [1647 c.c.], nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- 3) rapporti di agenzia [1742 ss. c.c.], di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica [2093 c.c.];
- 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

(1) *In riferimento all'ambito di applicazione del rito del lavoro, v., oltre agli artt. 442 e 447-bis: a) l'art. 47 l. 3 maggio 1982, n. 203 e l'art. 9 l. 14 febbraio 1990, n. 29, che estendono il rito del lavoro alle controversie agrarie; b) l'art. 1 l. 8 novembre 1977, n. 847, che dispone l'estensione del rito del lavoro, in quanto applicabile, alle controversie sulla repressione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300; c) l'art. 3 l. 21 febbraio 2006, n. 102, per il quale alle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per morte o lesioni derivanti da sinistri stradali si applicano le disposizioni di cui al libro II, titolo IV, capo I c.p.c. V. inoltre l'art. 22-bis l. 24 novembre 1981, n. 689, sull'opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di lavoro o previdenza.*

Documento n. 2 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 410

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE I
Disposizioni generali

Tentativo obbligatorio di conciliazione (1).

[I]. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413 (2).

[II]. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

[III]. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

[IV]. Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

[V]. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

[VI]. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente comma 3.

[VII]. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

[VIII]. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

(1) *Rubrica così sostituita dall'art. 36 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.*

(2) *Comma dapprima sostituito dall'art. 36 d.lgs. n. 80, cit., e successivamente così modificato dall'art. 19^b d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.*

Documento n. 3 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 410 Bis

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE I
Disposizioni generali

Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione (1).

[I]. Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

[II]. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis.

(1) *Articolo inserito dall'art. 37 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.*

Documento n. 4 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 411

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE I
Disposizioni generali

Processo verbale di conciliazione.

[I]. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

[II]. Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo [474^{2 n. 1}] con decreto (1).

[III]. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo [474^{2 n. 1}] con decreto (1).

(1) *Comma così modificato dall'art. 81 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*

Documento n. 5 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 412

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I

Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE I
Disposizioni generali

Verbale di mancata conciliazione (1).

[I]. Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo [474^{2 n. 1}], osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.

[II]. L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.

[III]. Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.

[IV]. Delle risultanze del verbale di cui al comma 1 il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 38 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.*

Documento n. 6 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 412 Bis

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE I
Disposizioni generali

Procedibilità della domanda (1).

[I]. L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

[II]. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

[III]. Il giudice, ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione (2).

[IV]. Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni (3).

[V]. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 (4).

[VI]. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.

(1) *Articolo inserito dall'art. 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 19⁹ d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 19¹⁰ d.lgs. n. 387, cit.*

(4) *Comma inserito dall'art. 19¹¹ d.lgs. n. 387, cit.*

Codice Procedura Civile art. 412 Ter

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE I
Disposizioni generali

Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi (1) (2).

[I]. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono [829⁴] (3):

- a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi;
- b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;
- c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;
- d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;
- e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.

[II]. I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.

[III]. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

[IV]. Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.

(1) *Articolo inserito dall'art. 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.*

(2) *Rubrica così sostituita dall'art. 19¹² d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.*

(3) *Periodo così modificato dall'art. 19¹³ d.lgs. n. 387, cit.*

Codice Procedura Civile art. 412 Quater

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE I

Disposizioni generali

Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale (1).

[I]. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo (2).

[II]. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto (3) (4).

(1) *Articolo inserito dall'art. 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 19¹⁴ d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 19¹⁶ d.lgs. n. 387, cit.*

(4) *Seguiva un terzo comma abrogato dall'art. 19¹⁵ d.lgs. n. 387, cit.*

Documento n. 9 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 413

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Giudice competente.

[I]. Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro (1).

[II]. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto [1326, 1327¹ c.c.] ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza [2555 c.c.] alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto [2118 ss. c.c.].

[III]. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

[IV]. Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3 dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3 dell'articolo 409 (2).

[V]. Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto (3).

[VI]. Nelle controversie nelle quali è parte una amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (3).

[VII]. Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.

[VIII]. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

- (1) *Comma così modificato dall'art. 82 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*
- (2) *Comma inserito dall'art. 1 l. 11 febbraio 1992, n. 128.*
- (3) *Comma inserito dall'art. 40 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.*

Documento n. 10 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 414

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

- (1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Forma della domanda.

[I]. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice;
- 2) il nome, il cognome [6² c.c.], nonché la residenza [43 c.c.] o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta, nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
- 3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Documento n. 11 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 415

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

- (1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1

Del procedimento di primo grado

Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.

[I]. Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

[II]. Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente [418¹].

[III]. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni [420].

[IV]. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

[V]. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

[VI]. Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al comma 3 è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 4 debba effettuarsi all'estero.

[VII]. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio (1).

(1) *Comma aggiunto dall'art. 41 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.*

Documento n. 12 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 416

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Costituzione del convenuto.

[I]. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

[II]. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale [36] e le eccezioni processuali [37, 38, 100, 157 ss.] e di merito [35; 2946 ss. c.c.] che non siano rilevabili d'ufficio.

[III]. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Documento n. 13 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 417

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Costituzione e difesa personali delle parti.

[I]. In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede i 129,11 euro [82].

[II]. La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

[III]. Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale (1).

[IV]. Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.

[V]. Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

(1) *Comma così modificato dall'art. 83 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*

Documento n. 14 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 417 Bis

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Difesa delle pubbliche amministrazioni (1).

[I]. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti (2).

[II]. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

[III]. Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.

(1) *Articolo inserito dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 19¹⁷ d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.*

Documento n. 15 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 418

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Notificazione della domanda riconvenzionale.

[I]. Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale [36] a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

[II]. Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

[III]. Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

[IV]. Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

[V]. Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.

Documento n. 16 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 419

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Intervento volontario (1).

[I]. Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio [102²], l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.

(1) *La Corte cost., con sentenza 29 giugno 1983, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare - con il rispetto del termine di cui all'art. 415⁵ (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcune delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) - una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memorie, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.*

Documento n. 17 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 420

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Udienza di discussione della causa.

[I]. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione [116, 117]. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

[II]. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico [2699 c.c.] o scrittura privata autenticata [2702 ss. c.c.] e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare [183³, 185] o transigere [1965 ss. c.c.] la controversia [84²]. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione [116²].

[III]. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo [474^{2 n. 1}].

[IV]. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione [37] o alla competenza [409, 413] o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio [187², 420-bis], il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva [279^{2 n. 4}] dando lettura del dispositivo.

[V]. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

[VI]. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio [153] non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

[VII]. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio [153] di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

[VIII]. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

[IX]. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto, dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

[X]. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.

[XI]. A tutte le notificazioni e comunicazioni [136, 137 ss.] occorrenti provvede l'ufficio.

[XII]. Le udienze di mero rinvio sono vietate [151 att.].

Documento n. 18 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 420 Bis

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi
(1).

[I]. Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.

[II]. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

[III]. Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito [151 att.].

(1) *Articolo inserito dall'art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. V. art. 64 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.*

Documento n. 19 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 421

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Poteri istruttori del giudice.

[I]. Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti [182, 316].

[II]. Può altresì disporre d'ufficio [115¹] in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile [2721 ss., 2729², 2735² c.c.], ad eccezione del giuramento decisorio [233¹], nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti [425]. Si osserva la disposizione del comma 6 dell'articolo 420 (1).

[III]. Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

[IV]. Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.

(1) *L'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, ha sostituito le parole "dell'articolo precedente" con le parole "dell'articolo 420".*

Documento n. 20 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 422

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Registrazione su nastro.

[I]. Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere [126, 130] con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti [424²].

Documento n. 21 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 423

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Ordinanze per il pagamento di somme.

[I]. Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate [186-bis¹].

[II]. Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

[III]. Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo [474^{2n.1}].

[IV]. L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.

Documento n. 22 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 424

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Assistenza del consulente tecnico.

[I]. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali [146 att.], a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420 [145 att.].

[II]. Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.

[III]. Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

Documento n. 23 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 425

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali.

[I]. Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte [446].

[II]. Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.

[III]. A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

[IV]. Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

Documento n. 24 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 426

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Passaggio dal rito ordinario al rito speciale (1).

[I]. Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza [134] l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio [153] entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi [163³, 167] mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria [439] (2).

[II]. Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

(1) *La Corte cost., con sentenza 14 gennaio 1977, n. 14 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 426 c.p.c., come modificato dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533 e dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge, non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione e il termine perentorio per l'integrazione degli atti.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 83 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*

Documento n. 25 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 427

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II

Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Passaggio dal rito speciale al rito ordinario.

[I]. Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza [134] al giudice competente, fissando un termine perentorio [153] non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario [439; 125 att.] (1).

[II]. In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie [421²].

(1) *Comma così modificato dall'art. 83 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*

Documento n. 26 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 428

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Incompetenza del giudice.

[I]. Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente [413], l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

[II]. Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale [414] (1).

(1) *Comma così modificato dall'art. 84 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*

Documento n. 27 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 429

LIBRO SECONDO

Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Pronuncia della sentenza.

[I]. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo [437¹] e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza (1).

[II]. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

[III]. Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale [1284¹ c.c.], il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto [150 att.].

(1) *Comma così sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133. Il testo precedente recitava: "Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo." A norma dell'art. 56, dello stesso decreto legge., la modifica si applica ai giudizi instaurati dalla sua entrata in vigore.*

Documento n. 28 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 430

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Deposito della sentenza.

[I]. La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti [133²].

Documento n. 29 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 431

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Esecutorietà della sentenza.

[I]. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

[II]. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo [429¹], in pendenza del termine per il deposito della sentenza [430].

[III]. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno [433²].

[IV]. La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di 258,23 euro.

[V]. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283 (1).

[VI]. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile [177^{3 n. 2}] che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi (1).

(1) *Commi aggiunti dall'art. 69 l. 26 novembre 1990, n. 353.*

Documento n. 30 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 432

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento

PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Valutazione equitativa delle prestazioni.

[I]. Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa [437²; 1226, 2736^{n. 2} c.c.].

Documento n. 31 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 433

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni

Giudice d'appello.

[I]. L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro (1).

[II]. Ove l'esecuzione sia iniziata [491], prima della notificazione della sentenza [431²], l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.

(1) *Comma così modificato dall'art. 85 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*

Documento n. 32 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 434

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento

PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni

Deposito del ricorso in appello.

[I]. Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 414.

[II]. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero (1).

(1) *Comma così modificato dall'art. 85 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*

Documento n. 33 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 435

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni

Decreto del presidente.

[I]. Il presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio (1).

[II]. L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato (2).

[III]. Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

[IV]. Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.

(1) *Comma così modificato dall'art. 85 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*

(2) *La Corte cost., con sentenza 14 gennaio 1977, n. 15, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione dell'appellato.*

Documento n. 34 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 436

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni

Costituzione dell'appellato e appello incidentale.

[I]. L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

[II]. La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

[III]. Se propone appello incidentale [333, 334¹], l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

[IV]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.

Documento n. 35 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 437

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni

Udienza di discussione.

[I]. Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza [429¹].

[II]. Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio [241; 2736^{n. 2} c.c.], salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio [233; 2736^{n. 1} c.c.] in qualsiasi momento della causa.

[III]. Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

[IV]. Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 429.

Documento n. 36 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 438

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni

Deposito della sentenza di appello.

[I]. Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.

[II]. Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.

Documento n. 37 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 439

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni

Cambiamento del rito in appello (1).

[I]. La corte di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.

(1) *Articolo così modificato dall'art. 85 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*

Documento n. 38 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 440

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni

Appellabilità delle sentenze.

[I]. Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a 25,82 euro.

Documento n. 39 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 441

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni

Consulente tecnico in appello.

[I]. Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, può nominare un consulente tecnico [61; 145, 146 att.] rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

[II]. Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Documento n. 40 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 442

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO II
Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (1).

[I]. Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo [149 att.] (2).

[II]. Anche per le controversie relative all'inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

(1) *La Corte cost., con sentenza C. cost. 12 aprile 1991, n. 156, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo nell'adempimento.*

Successivamente, la Corte cost., con sentenza 27 aprile 1993, n. 196, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito. Vedi inoltre art. 16⁶ della l. 30 dicembre 1991, n. 412.

(2) *V. l'art. 44⁴ d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con modif., in l. 24 novembre 2003, n. 326.*

Documento n. 41 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 443

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO II
Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Rilevanza del procedimento amministrativo.

[I]. La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo [149 att.].

[II]. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa [148 att.].

[III]. Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione [147² att.].

Documento n. 42 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 444

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO II
Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Giudice competente.

[I]. Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore [43² c.c.] (1).

[II]. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave (2).

[III]. Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente (2).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 86^{lett. a)} d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 86^{lett. b)}, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*

Documento n. 43 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 445

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO II
Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Consulente tecnico.

[I]. Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424 [145, 146 att.].

[II]. Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.

Documento n. 44 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 446

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO II
Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Istituti di patronato e di assistenza sociale.

[I]. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.

Documento n. 45 di 45 Archivio : Codici

Codice Procedura Civile art. 447

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro (1)

(1) *Il titolo IV del libro II, comprendente nella formulazione originaria gli articoli da 409 a 473, è stato interamente sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.*

CAPO II
Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Esecuzione provvisoria.

[I]. Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.

[II]. Si applica il disposto dell'articolo 431.